



Art. 38 DEL REGOLAMENTO STUDENTESCO IN VIGORE	NUOVO TESTO
Art. 38 - Laurea alla memoria e attestato di studi alla memoria 1. La laurea alla memoria viene conferita dal Senato Accademico su proposta del Collegio Didattico a studenti/esse che, avendo completato tutte le attività formative previste dal piano degli studi, siano deceduti prima di sostenere la prova finale. 2. Agli/alte studenti/esse che siano deceduti/e prima del completamento delle attività previste dal piano degli studi, il Senato Accademico, su proposta del Collegio Didattico, può conferire un attestato alla memoria degli studi compiuti.	Art. 38 – Laurea, dottorato di ricerca e diploma di specializzazione alla memoria e attestato di studi alla memoria 1. La laurea, il dottorato di ricerca e il diploma di specializzazione alla memoria vengono conferiti dal Senato Accademico su proposta rispettivamente del Collegio Didattico, del Consiglio della Scuola di Dottorato e del Consiglio della Scuola di Specializzazione a studenti/esse, dottorandi/e e specializzandi/e che, avendo completato tutte le attività formative previste dal piano degli studi, siano deceduti/e prima di sostenere la prova finale. 2. Agli/alte studenti/esse, dottorandi/e e specializzandi/e che siano deceduti/e prima del completamento delle attività previste dal piano degli studi, il Senato Accademico, su proposta rispettivamente del Collegio Didattico, del Consiglio della Scuola di Dottorato e del Consiglio della Scuola di Specializzazione, può conferire un attestato alla memoria degli studi compiuti